

**Consorzio di gestione provvisoria del Parco Naturale Regionale
“Dune costiere da Torre Canne a Torre S. Leonardo”**

(art. 31 D.L.vo n.267/2000 e art.13, c. 1, L.R. n.31/2006)
SEDE: Ostuni - Piazza della Libertà c/o Comune di Ostuni

COPIA

Determinazione del Direttore

N. 15 del 10-04-2017

Registro Generale N. 38

| | |
|-----------------|--|
| OGGETTO: | Servizio di assistenza specialistica, aggiornamento e manutenzione delle procedure informatiche Halley dal 01/01/2017 al 31/12/2017. Procedura con affidamento diretto (Art. 36, comma 2, lett a), del D.lgs. n. 50/2016) CIG :ZEC1E333BD |
|-----------------|--|

Premesso

che con determinazione del direttore n. 6 del 01.10.2010, stante la necessità di provvedere all'informatizzazione della contabilità finanziaria del Consorzio, si è proceduto all'acquisizione della fornitura di apposito software dalla ditta HALLEY SUD-EST di Campobasso srl, ai sensi del Regolamento per lavori, servizi e forniture in economia approvato con delibera della Giunta esecutiva n. 3 del 12.03.2010;

che negli anni successivi si è provveduto a effettuare i relativi impegni di spesa per il servizio di manutenzione e di assistenza on line del programma di contabilità finanziaria in uso presso il Consorzio;

che con determinazione n.136 del 27.11.2015 si è proceduto al completamento dell'informatizzazione dell'attività amministrativa dell'ente Parco in ossequio alla norma richiamata nel provvedimento stesso, implementando il software di contabilità con i seguenti:

- E- Government
- Gestione atti amministrativi
- Gestione protocollo informatico
- Conservazione digitale
- Sicurezza dati Black box

che i programmi sono ancora in uso presso il Parco e che per gli stessi, avendo raggiunto un adeguato grado di efficienza, è necessario che siano accompagnati da assistenza specialistica oltre a garantire l'aggiornamento e la manutenzione degli stessi al fine di continuare ad assicurare il corretto funzionamento.

Atteso che per l'acquisizione del servizio di cui sopra, è necessario provvedere all'affidamento del servizio di che trattasi ad idoneo operatore economico in qualità di appaltatore per darne compiutamente attuazione.

Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n. 208/2015, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (*e-procurement*), prevede:

- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del d.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell'articolo 11, comma 6, del

d.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;

- l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l'acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, d.L. n. 95/2012, conv in legge n. 135/2012);
- l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 502, della legge n. 208/2015). Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n. 95/2012;

Verificato, ai fini e per gli effetti dell'articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP o da centrali regionali di committenza per i beni o servizi in oggetto.

Considerato

che l'importo complessivo contrattuale del servizio sopra specificato è inferiore ad 40.000,00 euro e che, pertanto, è possibile procedere in via autonoma e motivatamente all'affidamento dell'appalto del servizio in parola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;

che le ragioni del ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di espletare il servizio con la ditta SVIC s.r.l. con sede in Lecce in quanto risulta essere esclusivista di zona per la distribuzione dei programmi informatici della casa di produzione Halley Informatica dei cui software gestionali l'ente parco si serve per lo svolgimento amministrativo e contabile-finanziario della propria attività;

che la necessità di coniugare i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e correttezza con i principi di efficacia, economicità, tempestività e proporzionalità di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016.

Ritenuto possibile affidare l'appalto del servizio sopra specificato, dal 01/01/2017 al 31/12/2017, all'operatore economico SVIC s.r.l. con sede in Lecce- 73100 – al Viale Rossini 1/C, P.IVA 01708730757, in quanto:

- trattasi di operatore economico che per competenza ed esperienza dimostrata presenta il dovuto livello di specializzazione necessaria all'effettuazione del servizio;
- trattasi dell'unico operatore economico che per competenza, esperienza e privativa possiede i requisiti necessari all'effettuazione del servizio oggetto dell'affidamento;

Constatato il possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché dei requisiti speciali necessari di cui all'art. 83 della medesima norma sopra richiamata.

Preso atto della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC allegato emesso in data 23-02-2017.

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 192 del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre adottare la presente determinazione a contrattare, indicando:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Visti

l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

l'art. 151 del D.Lgs. 267/2000, concernente la procedura di assunzione degli impegni di spesa, nell'esercizio finanziario degli Enti Locali;

Visto lo Statuto del Consorzio;

Visto il Regolamento per lavori, forniture e servizi in economia approvato con deliberazione della Giunta esecutiva n. 3 del 12/03/2010;

Visto l'art. 9 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici del Parco approvato con delibera della Giunta esecutiva n. 2 del 12/03/2010;

Visti gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, si attesta che il codice CIG assegnato dall'ANAC è il seguente: ZEC1E333BD;

Vista la Deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 4 del 23.05.2016 con la quale è stato approvato il Bilancio preventivo per l'anno 2016 del Consorzio.

D E T E R M I N A

che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

di affidare, per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, all'operatore economico SVIC s.r.l. con sede in Lecce- 73100– al Viale Rossini 1/C, P.IVA 01708730757, per il periodo 01/01/2017-31/12/2017, il servizio di assistenza specialistica e aggiornamento alle procedure Halley installate ed in uso presso il Parco Naturale Regionale delle Dune Costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

di prendere e dare atto, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., che:

- a) il fine da perseguire:
- b) l'oggetto del contratto:
- c) la forma del contratto:
- d) le clausole essenziali:

sono evincibili dall'allegata convenzione disciplinante il rapporto contrattuale tra la Stazione Appaltante e l'operatore economico aggiudicatario del servizio oggetto d'appalto (allegato 1);

di prendere e dare atto che l'importo contrattuale complessivo è pari ad euro 5.158,16, comprensivo degli oneri per la sicurezza, non assoggettati a ribasso, compreso IVA, nella misura di legge;

di impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs n° 267/2000 a carico del bilancio dell'esercizio 2017 le somme di seguito indicate:

- € 2.478,00 oltre iva al 22 % pari a € 3.023,16 per corretto funzionamento dei programmi, assistenza telefonica e teleassistenza, aggiornamenti alle procedure ;
- € 700,00 oltre iva al 22% per € 154,00 pari a € 854,00 per n. 2 giornate di formazione presso l'ente; come segue:
- € 2.840,16 sul capitolo 320113 alla voce "Canone manutenzione software" cod. bilancio 1.03.1.03.02.19.001 del bilancio 2016-2018 annualità 2017;
- € 1.037,00 su medesimo capitolo cod. imp. 57/15;

di dare atto che il presente impegno è assunto ai sensi dell'art. 163 co.1 del D.Lgs. 267/2000 in quanto trattasi di spesa non suscettibile di frazionamento proveniente da contratto;

di dare atto, inoltre, che le restanti somme relative alle giornate di formazione non impegnate con il presente provvedimento, saranno oggetto di un'ulteriore determinazione d'impegno di spesa non appena le medesime giornate si renderanno necessarie per gli adempimenti previsti dalla normativa contabile;

di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.

IL DIRETTORE
F.to Dott. CIOLA Gianfranco

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al dispositivo dell'art. 183, comma 7, del T. U. 18 agosto 2000, n° 267, ed all'art. 9 comma 2 del Regolamento di organizzazione degli Uffici del Parco

APPONE

il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

la copertura finanziaria della spesa.

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitoli infradescritti.

Ostuni li, 10-04-2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to dr. Giovanni Quartulli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione rimarrà affissa all'Albo Pretorio Informatico per 15 gg. consecutivi decorrenti dalla data odierna.

Ostuni li,

Il Responsabile
F.to

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Ostuni

Il Direttore
(dr. Gianfranco Ciola)

.....